

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 158 del 2014, proposto da:

2001 S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Fabbris e Giorgio Trovato, con domicilio eletto presso Elena Giantin in Venezia, San Marco, 5134;

contro

Comune di Piove di Sacco, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Neri, con domicilio eletto presso Roberta Bognolo in Venezia, San Marco, 4325;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 23.12.2013 del Comune di Piove di Sacco con la quale il predetto organo ha espresso l'indirizzo di non procedere all'aggiudicazione della concessione per la gestione dell'impianto natatorio comunale in favore della società ricorrente;

- delle successive determinazioni dirigenziali n. 2071 del 27.12.2013 e n. 2082 del 31.12.2013 con le quali, in attuazione della deliberazione di cui sopra, è stata revocata in sede di autotutela la procedura negoziata *ex art. 30 del d.lgs. n. 163/2006* bandita per la concessione degli impianti sportivi comunali e di non procedere pertanto all'aggiudicazione definitiva della procedura a favore della ricorrente;

- per il risarcimento del danno subito.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piove di Sacco.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto di ricorso (n.r.g. 158714), notificato a mezzo posta in data 24-27 gennaio 2014 e depositato il successivo 6 febbraio, la 2001 S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 23.12.2013 con la quale il Comune di Piove di Sacco ha espresso l'indirizzo di non procedere all'aggiudicazione della concessione per la gestione dell'impianto natatorio comunale, nonché delle successive determinazioni dirigenziali n. 2071 del 27.12.2013 e n. 2082 del 31.12.2013 con le quali, in attuazione della deliberazione di cui sopra, è stata revocata in sede di autotutela la procedura negoziata ex art. 30 del d.lgs. n. 163/2006, bandita per l'affidamento della concessione predetta, ed è stato stabilito di non procedere all'aggiudicazione definitiva della procedura di gara.

Riferisce di aver partecipato alla selezione de qua e di essere l'unica ditta ad aver presentato un'offerta al riguardo, la quale, all'esito dell'esame svolto dalla Commissione giudicatrice, conseguiva il massimo punteggio sia per la parte gestionale del servizio che per quella relativa ai lavori di manutenzione straordinaria, non ottenendo invece i 10 punti previsti per l'ipotesi in cui il concorrente si fosse assunto anche l'onere di eseguire l'eventuale intervento di miglioria, consistente nella realizzazione di una nuova vasca, avente le caratteristiche di cui al punto D della relazione tecnica allegata alla stessa lettera d'invito.

Esponde che in data 30 dicembre 2013 veniva a conoscenza del fatto che il competente Dirigente comunale, preso atto delle valutazioni e degli indirizzi espressi dalla Giunta comunale con deliberazione n. 71 del 23.12.2013, revocava con propria determinazione n. 2071 del 27.12.2013 la procedura di gara a seguito di nuova valutazione del pubblico interesse, disponendo, al contempo, la proroga della gestione in atto in favore dell'attuale gestore (l'odierna ricorrente), fino al 30 giugno 2014.

Assume che i sopra citati provvedimenti, così come la successiva determinazione n. 2082 del 30.12.2013, intervenuta a parziale rettifica della precedente determinazione n. 2071/2013, sarebbero illegittimi e ne chiede pertanto l'annullamento, adducendo il seguente motivo di gravame:

I. Difetto ed erroneità della motivazione. Violazione del disciplinare di gara. Eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità ed irragionevolezza manifeste.

Lamenta, al riguardo, che gli impugnati provvedimenti con i quali l'Amministrazione comunale ha stabilito di non procedere all'aggiudicazione della gara sarebbero stati emanati in violazione dei principi di buona fede, correttezza, di tutela dell'affidamento, nonché in assenza dei relativi presupposti e di valida motivazione.

Il Comune di Piove di Sacco si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, chiedendo il rigetto del gravame per infondatezza delle censure dedotte.

All'udienza camerale del giorno 13 febbraio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione, avendo il Collegio ravvisato la sussistenza dei presupposti per la sua definizione in forma semplificata, stante l'integrità del contraddittorio, l'intervenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto del giudizio e la mancata enunciazione di osservazioni in senso contrario delle parti costituite.

DIRITTO

Con il presente gravame si pone all'esame del Collegio la legittimità dei provvedimenti con i quali il Comune di Piove di Sacco ha stabilito di revocare la procedura di gara per la concessione

dell'impianto natatorio comunale e di non procedere all'aggiudicazione in favore dell'unica concorrente in gara, l'odierna ricorrente 2001 S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica.

Con unico e articolato motivo di ricorso, la società ricorrente contesta la decisione di non procedere all'affidamento della concessione degli impianti sportivi comunali in conseguenza dell'asserita inidoneità della propria offerta, adducendo il vizio di travisamento dei fatti, l'insufficienza e l'illogicità della motivazione posta a supporto di tale decisione.

Il motivo è infondato e va, pertanto, respinto.

Dalla documentazione posta agli atti di causa risulta, infatti, che la ricorrente si era impegnata ad eseguire, oltre agli interventi obbligatori di manutenzione e adeguamento degli impianti sportivi, anche le opere previste in via facoltativa dal bando di gara, consistenti nella realizzazione di una nuova piscina di 25,00 metri per 16,00 e relativa area servizi, indicandone il costo e l'incidenza economica rispetto all'operazione complessiva (cfr., pagg. 12 e 13 del Piano gestionale tecnico ed organizzativo e pagg 2-5- e 7-8 del Piano economico finanziario, entrambi presentati dalla ricorrente), senza tuttavia allegare alla propria offerta tecnica gli elaborati indicati nella lettera d'invito (ossia lo studio di fattibilità con il relativo schema planimetrico dell'ampliamento in miglioria) ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi (cfr. paragrafo 14 lett. B.1 della lettera d'invito) e dichiarando, peraltro, soltanto dopo la stesura della graduatoria finale ed in occasione dei chiarimenti richiesti dall'amministrazione comunale, di aver *“ritenuto di non offrire quale intervento di miglioria la vasca coperta 25 x 16 di cui al punto b.6 della offerta tecnica – parte gestionale e ciò in quanto, dopo attenta valutazione, si è ritenuto che per la realizzazione di tale piscina sarebbe stato necessario un intervento non inferiore a 2.500.000,00 euro e si sarebbe pertanto trattato di assumere un impegno eccessivamente oneroso per la società stessa in rapporto alla potenziale remuneratività delle nuove strutture”* (cfr. nota del 30 novembre in risposta ai chiarimenti).

Appare dunque evidente, ad avviso del Collegio, che la società ricorrente ha proceduto a riformulare in corso di gara l'offerta originariamente proposta, andando così a violare il principio di immodificabilità dell'offerta stessa *“teso a garantire, da un lato, la par condicio fra i concorrenti e, dall'altro, l'affidabilità e la serietà del contraente”* in vista della corretta esecuzione dei lavori (cfr., in tal senso, T.A.R. Sardegna, sez. I, 27.02.2013, n. 164).

Deve, pertanto, ritenersi legittima la decisione del Comune resistente di revocare la procedura di gara e di non procedere all'aggiudicazione definitiva in favore della società ricorrente, sussistendo il divieto per la pubblica amministrazione, sia a seguito di dichiarazioni correttive del partecipante, sia in conseguenza della sua attività interpretativa volta a riscontrare la reale volontà dell'offerente, di sottoporre l'offerta ad operazioni manipolative e di adattamento non previste dalla *lex specialis*, restando altrimenti violato non soltanto il richiamato principio di *par condicio*, ma anche quello di buon andamento dell'azione amministrativa, in quanto la procedura stessa risulterebbe caratterizzata da un ingiustificabile andamento vago ed indeterminato, con grave nocimento del principio di trasparenza e dell'interesse pubblico sotteso al proficuo svolgimento della selezione (cfr., in tal senso, Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2011, n. 1299; idem 17.05.2006, n. 2884 e 16.02.2005, n. 491).

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

Tenuto conto della particolarità della fattispecie controversa, si rinvencono giustificati motivi per compensare, tra le parti in causa, le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere

Enrico Mattei, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)